

Correzione

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari

del 3 novembre 2010 (RU 2010 5787; RS 172.044.13)

Art. 8 lett. a

Invece di:

Art. 8 Esperti

Gli esperti ricevono:

- | | |
|--|------|
| | Fr. |
| a. per le prove scritte, comprese la lettura dei lavori scritti e la discussione delle note, per ora | 50.– |

Leggasi:

Art. 8 Esperti

Gli esperti ricevono:

- | | |
|--|------|
| | Fr. |
| a. per le prove orali, comprese la lettura dei lavori scritti e la discussione delle note, per ora | 50.– |

13 dicembre 2011

Cancelleria federale

